

## Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 143/17

Lussemburgo, 20 dicembre 2017

Sentenza nella causa C-226/16 Eni e a./Premier Ministre e Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

Stampa e Informazione

## Gli Stati membri non possono obbligare i fornitori di gas naturale a detenere esclusivamente nel territorio nazionale scorte sufficienti ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento dell'Unione sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Per contro, essi possono ampliare la cerchia dei clienti per i quali è garantito l'approvvigionamento di gas nelle situazioni di crisi menzionate nel regolamento, purché siano rispettate le condizioni previste da quest'ultimo

Le società Eni, Eni Gas & Power France e UPRIGAZ hanno adito il Conseil d'État (Consiglio di Stato) francese per far annullare un decreto francese che, a loro parere, contravverrebbe al regolamento dell'Unione sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale <sup>1</sup>. Tali società sostengono anzitutto che tale decreto amplierebbe illegittimamente la definizione dei «clienti protetti» prevista dal regolamento (nozione che il regolamento definisce sostanzialmente come gli utenti domestici collegati ad una rete di distribuzione del gas, nonché, secondo la scelta degli Stati membri, segnatamente, le PMI): il decreto includerebbe, infatti, nella nozione di «clienti protetti» i clienti non domestici collegati alla rete di distribuzione che non hanno accettato contrattualmente una fornitura interrompibile, i quali non necessariamente sarebbero PMI. La definizione dei clienti protetti è importante, in quanto essa impone tutta una serie di obblighi ai fornitori di gas, per garantire, in caso di crisi, la sicurezza dell'approvvigionamento dei clienti più vulnerabili.

Le società in questione sostengono inoltre che, per garantire la continuità dell'approvvigionamento di gas ai clienti, il decreto impone ai fornitori di detenere in Francia scorte di gas naturale sufficienti, il che comporterebbe, in sostanza, che l'80% dei diritti di stoccaggio debba essere detenuto nel territorio nazionale.

Il Conseil d'État ha chiesto alla Corte di giustizia se le disposizioni del decreto controverse siano compatibili con il regolamento.

Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva anzitutto che il regolamento consente agli Stati membri di imporre «obblighi supplementari» alle imprese di gas naturale per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Ne consegue che gli Stati membri possono imporre, a carico delle imprese di gas naturale, un obbligo supplementare di stoccaggio di gas relativo a clienti che non rientrano necessariamente nella definizione di «clienti protetti», quale prevista da tale regolamento. La Corte ricorda, tuttavia, che l'imposizione di un obbligo supplementare siffatto è subordinata al rispetto di molteplici condizioni previste dal regolamento. In particolare, un obbligo del genere deve basarsi sulla valutazione dei rischi, non deve distorcere indebitamente la concorrenza né ostacolare il funzionamento del mercato interno del gas, e non deve influire negativamente sulla capacità di un altro Stato membro di garantire l'approvvigionamento dei suoi clienti protetti in caso di emergenza a livello nazionale, dell'Unione o regionale. Spetterà al Conseil d'État stabilire se il decreto di cui trattasi rispetti tali condizioni.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU 2010, L 295, pag. 1).

La Corte dichiara poi che una normativa che impone ai fornitori di gas naturale di detenere scorte sufficienti di gas necessariamente ed esclusivamente nel territorio nazionale è incompatibile con il regolamento, in quanto quest'ultimo vieta alle autorità competenti di tenere conto esclusivamente delle infrastrutture ubicate nel territorio nazionale. In considerazione del fatto che il decreto di cui trattasi prevede che le autorità francesi possano tenere conto, nell'ambito dell'obbligo di stoccaggio nel territorio francese, di «altri strumenti di modulazione», la Corte chiede al Conseil d'État di verificare se la suddetta facoltà offerta dal decreto garantisca ai fornitori considerati l'effettiva possibilità di adempiere i loro obblighi a livello regionale o dell'Unione. Se così fosse, l'obbligo di stoccaggio nel territorio nazionale potrebbe essere compatibile con il regolamento.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « Europe by Satellite » ☎ (+32) 2 2964106